



Dallo scorso 1° luglio sono operative le nuove istruzioni dell'UIF valide anche per i legali

Ai professionisti è richiesta una valutazione, anche con l'IA

Segnalazioni antiriciclaggio, negli studi addio automatismi

PAGINE A CURA

DI ANTONIO RANALLI

Dal 1° luglio 2026 il sistema antiriciclaggio italiano è entrato in una nuova fase. Con l'entrata in vigore delle nuove Istruzioni dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), adottate il 18 dicembre 2025, è cambiato l'approccio alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS): meno automatismi, più responsabilità valutativa, maggiore attenzione alla qualità dell'analisi e alla tracciabilità delle decisioni. Una riforma che coinvolge banche, intermediari, professionisti, operatori non finanziari e, più in generale, tutti i soggetti obbligati dal d.lgs. 231/2007. Il filo conduttore che emerge dalle nuove regole è chiaro: la mera presenza di un indicatore di anomalia non basta più a giustificare una segnalazione. Occorre invece una valutazione sostanziale, documentata e coerente con il profilo del cliente e dell'operazione. Un cambio di paradigma che gli operatori del settore leggono come il passaggio da una compliance prevalentemente formale a una collaborazione attiva più qualificata.

Le istruzioni disciplinano con maggiore dettaglio numerosi profili delle SOS, tra cui la specificazione dei destinatari, la riservatezza, le tempistiche, gli adempimenti organizzativi, l'integrazione e/o la sostituzione delle segnalazioni e le segna-

lazioni di gruppo. «Le istruzioni intervengono sulle tre fasi del procedimento valutativo imponendo obblighi stringenti per i soggetti obbligati (individuazione delle anomalie, esame e segnalazione)», dice **Amilcare Sada**, partner di **A&O Shearman**. «Tra le principali novità si segnalano: l'enfasi sulla necessità di evitare automatismi e approcci meramente cautelativi nella valutazione delle operazioni (le istruzioni individuano infatti una serie di circostanze considerate non sufficienti a giustificare l'invio della segnalazione); l'utilizzo di strumenti informatici, inclusi sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto di specifiche condizioni; gli elementi descrittivi in forma libera sono ora espressamente distinti tra descrizione dell'operatività sospetta e indicazione dei motivi del sospetto; per professionisti e operatori non finanziari, la nomina di un referente SOS e l'adozione di una procedura interna, obbligatoria o facoltativa a seconda della categoria di soggetto destinatario, secondo un criterio di proporzionalità. Le istruzioni impongono, quindi, agli operatori condotte mirate, ma potenzialmente impattanti, volte a rendere lo strumento delle SOS sempre più efficace nella lotta al riciclaggio».

Giovanna Boschetti, counsel di **CBA Studio legale e tributario** rileva che «le nuove Istruzioni UIF sono volte ad as-



> 14 settembre 2026 alle ore 0:00

sicurare un quadro unitario degli obblighi, rafforzando i meccanismi di collaborazione attiva dei soggetti obbligati mediante un insieme coordinato di misure organizzative e procedurali volte ad individuare e rappresentare correttamente le anomalie. La segnalazione è concepita come risultato di un'analisi ragionata, evitando automatismi basati su soglie, mere richieste delle autorità o altri fattori isolati; è valorizzato l'uso di strumenti tecnologici, anche basati su intelligenza artificiale, per l'individuazione delle anomalie, a condizione che i modelli si fondino su dati oggettivi e verificabili e restino soggetti a un vaglio umano effettivo, in ottica di promozione di partenariati informativi tra destinatari, per condividere pattern di operatività sospetta nel rispetto dei vincoli di segretezza e protezione dei dati. Per i soggetti non vigilati viene introdotta la figura del referente SOS (individuato per le società nel legale rappresentante o nel suo delegato), con compiti definiti di gestione dei rapporti con la UIF e presidio delle procedure interne; vengono riviste anche le regole di utilizzo del portale Infostato UIF e il sistema di controlli automatici e di feedback. Per tutti gli operatori è necessario rivedere il proprio sistema interno, mettendo a punto le necessarie procedure al fine di documentare i nuovi adempimenti richiesti dalla compliance normativa antiriciclaggio».

Per **Patrizia Gioiosa**, Counsel di **Jones Day** «il punto centrale resta il processo valutativo. La SOS non può limitarsi alla compilazione formale di tutti i campi richiesti, né fondarsi sulla sola ricorrenza di un indicatore di anomalia. Deve, invece,

rendere leggibile il percorso logico-valutativo che conduce al sospetto, collegando operazione, cliente, profilo economico, relazioni tra soggetti e flussi finanziari. Il nuovo impianto richiede segnalazioni chiare, complete e coerenti, fondate su un percorso valutativo documentabile e su flussi informativi idonei a preservare riservatezza e tempestività. In merito alla tempestività: «l'attività di segnalazione e gli ulteriori scambi di informazioni con la UIF, anche in occasione di approfondimenti svolti da quest'ultima, devono essere improntati alla massima tempestività, fermo restando che i tempi necessari ai destinatari possono variare in funzione dell'urgenza e della complessità del caso. I destinatari si astengono in ogni caso da condotte dilatorie e assicurano pronta collaborazione». La compliance antiriciclaggio diventa quindi sempre più sostanziale: meno SOS meccaniche, più analisi motivata e maggiore capacità di distinguere l'operazione semplicemente insolita da quella realmente sospetta. La Parte seconda delle Istruzioni, riservata ai soggetti non vigilati da Autorità di settore, introduce adempimenti organizzativi e procedurali calibrati secondo proporzionalità».

Le istruzioni UIF sostituiscono il precedente provvedimento del 2011 e sono indirizzate a tutti i soggetti individuati dall'art. 3 del dlgs 231/2007, inclusi quelli non vigilati. «L'obiettivo della regolamentazione non è solo quello di disciplinare il contenuto della SOS, ma di ordinare l'intero processo segnaletico, che viene incardinato sul concetto di collaborazione attiva e basato sulla: individuazione delle anomalie, valutazione ed even-



> 14 settembre 2026 alle ore 0:00

tuale segnalazione alla UIF, attraverso una idonea organizzazione interna e l'utilizzo del portale Infostat-UIF», dice **Umberto Piattelli**, partner Banking & Financial Services di **LCA**. «Il punto centrale delle nuove Istruzioni UIF riguarda il superamento delle segnalazioni «difensive»: in particolare, viene ora precisato che alcuni indici, come la discrepanza di adeguata verifica o il rischio di un comportamento elevato, non sono più sufficienti, da soli, a fondare l'obbligo di procedere con una SOS; occorrerà, infatti, una valutazione concreta e documentata, basata su dati pertinenti e sulla coerenza economica dell'operazione rispetto al profilo del cliente. Per migliorare il processo di segnalazione è stato inoltre autorizzato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, anche se non sono consentite segnalazioni basate su meri automatismi e senza che vi sia un «output finale» debitamente presidiato da una valutazione umana. Sul piano organizzativo assumono invece rilievo la nomina del referente delle SOS, l'adozione di idonee procedure interne, la tracciabilità delle relative decisioni e la gestione delle urgenze e dei flussi con l'UIF».

«Per chi assiste operazioni straordinarie, le nuove Istruzioni UIF sulle operazioni sospette — adottate ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2007 e operative dal 1° luglio in sostituzione del provvedimento del 2011 — spostano il baricentro della collaborazione attiva dalla quantità alla qualità», dice **Massimo Trotter**, Senior partner di **Trotter Studio Associato**. «La segnalazione ex art. 35 non è più un riflesso cautelativo, ma l'esito di una valutazione logico-dedutti-

va che correla soggetto, operatività, controparti e catena partecipativa. Nelle acquisizioni e nelle riorganizzazioni societarie il banco di prova non è più la checklist degli indicatori di anomalia, ma la ricostruzione della struttura di controllo. Il terreno più delicato è quello del titolare effettivo. Un mutamento improvviso nella compagine, fondi da controparti estere privi di giustificazione, incongruenze contabili: presi isolatamente non fondano il sospetto; correlati fra loro, sì. La stessa UIF addita fra i contesti a rischio la costituzione seriale di veicoli societari con controllanti estere e titolarità di difficile individuazione — schema ricorrente negli appalti e nelle agevolazioni pubbliche, e in un settore delicato come le energie rinnovabili. Proprio sul titolare effettivo, intanto, riparte l'aggiornamento del relativo Registro. Ne discende, per lo studio che segue l'operazione, un onere che si sposta più che ridursi: la decisione di non segnalare il cliente va documentata. Meno segnalazioni difensive, dunque, ma più tracciabilità del giudizio. L'adeguata verifica del titolare effettivo diventa parte dell'analisi, non un adempimento a valle».

Le nuove istruzioni UIF del 18 dicembre 2025 impongono un salto di qualità: la segnalazione di operazione sospetta non è più un automatismo difensivo, ma l'esito di una valutazione sostanziale e documentata. «Cambia il metodo: è ammesso l'uso di algoritmi di intelligenza artificiale per individuare le anomalie, ma sempre con validazione umana», dice **Gerardo Giso**, Counseling di **Lexant**. «Novità rilevante riguarda anche la mancata collaborazione: se il destinatario non risponde



entro 30 giorni a una richiesta di integrazione, la UIF trasmette comunque la segnalazione agli organi investigativi, annotando l'inadempimento. Il dato normativo è chiaro: la compliance meramente formale non basta più, occorre una reale capacità di analisi e di motivazione delle scelte compiute. Ma siamo sicuri che intermediari bancari e finanziari, professionisti, operatori non finanziari e gestori di strumenti finanziari abbiano strumenti e competenze adeguate per dare impulso a questo nuovo approccio? Un esempio su tutti: per la prima volta il provvedimento disciplina l'uso dell'IA per individuare le anomalie, ma l'IA (rectius: l'*AI Act*) è entrata a far parte del framework di compliance della platea dei soggetti interessati? L'algoritmo segnala, ma a validare resta una persona. Ma chi ha «formato» la persona? (art. 4 *AI Act*). Una celebre citazione trat-

sione di concludere o rifiutare il rapporto, la ricorrenza di indicatori di anomalia, la richiesta di informazioni da parte delle Autorità o di accertamenti fiscali, il ricorso al contante. Le nuove istruzioni ribadiscono la necessità di una valutazione complessiva dell'operatività e allo stesso tempo estendono e rendono più leggibile questa logica, elencando tra gli elementi che non devono condurre ad una segnalazione «automatica» anche -tra le altre- le difformità tra le informazioni acquisite e quelle tratte da altre fonti, il rischio elevato attribuito al soggetto, la presenza di misure reali o personali. Il messaggio, per i destinatari, non è (solo) quello di segnalare meno, ma di segnalare meglio. La SOS non è una copertura difensiva, né la replica mecca-

ta dal film 007 *Spectre* recita «*You're a kite dancing in a hurricane, Mister Bond*»: un'immagine che ben restituisce la condizione di chi è chiamato a muoversi con apparente autonomia dentro flussi normativi sempre più impetuosi».

Le nuove Istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette non segnano una cesura, ma completano un percorso già avviato con il provvedimento del 12 maggio 2023 sugli indicatori di anomalia. «La direttrice è chiara: l'anomalia è un punto di partenza, non l'approdo», dicono **Luigi M. Macioce**, partner, e **Valentina Susanna Gava**, Counsel, dello studio **Boies Schiller Flexner**. «Già il Provvedimento 2023 aveva escluso che bastassero, da soli, a fondare una SOS la ricorrenza di indicatori o sub-indici, come la deci-

nica di un indicatore: richiede circostanze soggettive e oggettive, valutate nel concreto e rappresentate con elementi pertinenti, chiari e utili ad eventuali approfondimenti UIF. Ne emerge un quadro più esigente: evitare automatismi non significa abbassare la guardia, ma assumersi la responsabilità del giudizio. È su questa qualità della collaborazione attiva — selettiva, motivata e documentabile — che si dovrà, da ora in avanti, misurare l'efficacia del sistema antiriciclaggio».

Per **Carlotta Zola**, senior associate di **LEXIA** «da un lato, entrano in vigore le nuove Istruzioni della UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, emanate il 18 dicembre 2025. Il provvedimento sostituisce le precedenti Istru-



zioni del 4 maggio 2011 e aggiorna principi, procedure e modalità di comunicazione tra soggetti obbligati e Unità di Informazione Finanziaria. Tra le novità, l'accento sulla tempestività delle segnalazioni, l'utilizzo di strumenti informatici e di intelligenza artificiale per l'individuazione delle anomalie, e nuove regole per l'esternalizzazione. Dall'altro, il Provvedimento della Banca d'Italia del 16 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 giugno, introduce nuovi obblighi di comunicazione sull'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, figura introdotta dal Provvedimento del 1° agosto 2023 e da nominare entro il 30 giugno 2026. La nomina e ogni aggiornamento devono essere trasmessi alla Banca d'Italia entro 20 giorni tramite la procedura Or.So. Per gli esponenti già in carica, la comunicazione va effettuata entro 20 giorni dall'entrata in vigore».

Andrea Puccio, founding partner di **Puccio Penalisti Associati** ricorda che «con l'entrata in vigore delle nuove istruzioni dell'UIF in materia di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, i professionisti sono chiamati a confrontarsi con un quadro operativo più puntuale, sia nell'individuazione e valutazione delle anomalie, sia nelle modalità di trasmissione delle predette segnalazioni. In tale prospettiva, le nuove indicazioni rappresentano un riferimento concreto per l'analisi delle operazioni e, al tempo stesso, rafforzano gli obblighi organizzativi, imponendo ad associazioni, studi professionali e società tra professionisti l'adozione di procedure interne adeguate alla gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, tra cui l'istituzione di un'apposita fun-

zione antiriciclaggio, mediante l'individuazione di un apposito referente SOS. L'impatto delle nuove disposizioni non si limita, tuttavia, al piano organizzativo. I professionisti dovranno, infatti, garantire non soltanto tempestività e completezza nella valutazione e nell'eventuale segnalazione delle anomalie, ma anche un'efficace gestione dei flussi informativi interni e dei rapporti con l'UIF, nel rispetto delle esigenze di riservatezza che caratterizzano tali procedure. Per gli avvocati, in particolare, le nuove istruzioni confermano l'esigenza di bilanciare gli obblighi di collaborazione attiva con la tutela del segreto professionale e del diritto di difesa».

Per **Marcello Moreo**, Junior partner **LEAD Studio Legale** «la novità principale va individuata nel superamento delle segnalazioni «difensive». La presenza di un'anomalia non determina, di per sé, l'obbligo di effettuare una SOS. Notizie negative, accertamenti fiscali, misure cautelari, precedenti segnalazioni, ricorso al contante o classificazione del cliente come soggetto ad alto rischio costituiscono elementi da approfondire, ma non sono e non devono essere di per sé sufficienti se non inseriti in una valutazione complessiva e concreta del cliente, dell'operazione, delle controparti e dei relativi collegamenti economici. Per noi professionisti aumenta quindi la responsabilità del processo decisionale ma credo che sia una evoluzione corretta proprio per quello che abbiamo appena evidenziato in termini di contestualizzazione. L'anomalia deve essere individuata, analizzata e, se possibile, giustificata sulla base dell'intero patrimonio informativo disponibile. Se il sospetto perma-



> 14 settembre 2026 alle ore 0:00

ne, la segnalazione deve essere tempestiva, chiara e coerente, se viene escluso, è opportuno conservarne traccia, anche sintetica, così da rendere ricostruibile il percorso, anche logico, seguito. Le nuove regole rafforzano anche i presidi organizzativi. Per i soggetti non vigilati assumono rilievo la nomina del referente SOS, l'adozione di procedure interne formalizzate, la definizione di ruoli e responsabilità e il controllo delle attività eventualmente esternalizzate. L'esternalizzazione può riguardare compiti di supporto, ma non trasferisce la responsabilità della valutazione e della decisione finale».

«Le nuove regole non sono un mero adempimento formale, ma un cambio di paradigma nell'approccio al rischio», dice **Silvia Rosina**, partner di **Casa & Associati**. «Per i nostri clienti soggetti alla normativa AML, ciò significa innanzitutto rivedere le procedure di adeguata verifica, documentando in modo puntuale ogni accesso al Registro dei titolari effettivi e ogni valutazione compiuta. Le nuove istruzioni UIF, in particolare, chiedono un salto di qualità nell'analisi delle operazioni sospette: non basta più segnalare, occorre motivare, tracciare e dimostrare la solidità del processo decisionale, anche quando supportato dall'intelligenza artificiale. E i clienti che stanno strutturando per tempo procedure interne coerenti con questo approccio risk-based sono consapevoli di trasformare un obbligo normativo in un reale vantaggio competitivo, in termini di reputazione e fiducia da parte del mercato, anche indipendentemente dal settore in cui operano».

L'anti-money Laundering Pac-

kage (*AML package*) aggiorna e uniforma la normativa antiriciclaggio a livello europeo, imponendo a banche, intermediari finanziari ed agli altri soggetti obbligati, un ripensamento, anche su questo tema, della compliance societaria, parametrata alle proprie dimensioni e caratteristiche. «L'impatto della nuova normativa (in particolare il Regolamento Amlr) investe, infatti, l'intera organizzazione, richiedendo un cambiamento a partire dal vertice sino agli aspetti più operativi», dice **Carlotta Campeis** dello **Studio Campeis**. «Si tratta, quindi, di un aspetto di compliance che, affiancandosi agli altri esistenti, interessa anche la governance societaria, investendola di scelte strategiche, con attribuzione di oneri (e responsabilità) in capo al Cda, richiedendo la nomina di un compliance manager, regole sugli assetti organizzativi interni, adeguata mappatura del rischio e procedure specifiche, oltre che pratiche di conservazione e tracciabilità documentale. Si passa, anche a ragione del nuovo sistema di controllo multilivello (nazionale ed europeo), ad un sistema concreto e responsabilizzato, nel rispetto del principio *complain or explain*, che riguarda non solo il rispetto di adeguatezza delle misure di prevenzione al riciclaggio, con le conseguenti sanzioni, ma anche responsabilità collegate di natura penale, civile o reputazionale».

Per **Erika Stanca**, senior associate – Compliance di **Ontier Italia** «l'intervento segna il superamento di un approccio prevalentemente indiziario e valorizza una valutazione professionale fondata su elementi oggettivi, concreti e contestualizzati. La segnalazione di operazione sospetta non consegue automa-



> 14 settembre 2026 alle ore 0:00

ticamente al ricorrere di anomalie o indicatori di rischio, ma presuppone un giudizio motivato circa la riconducibilità dell'operazione a fenomeni di riciclaggio, autoriciclaggio o finanziamento del terrorismo. L'eventuale esclusione del sospetto richiede, specularmente, un percorso valutativo adeguatamente documentato. Sul piano organizzativo, le Istruzioni impongono la designazione del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), l'adozione di procedure interne formalizzate per la gestione delle anomalie e una disciplina dell'esternalizzazione che non trasferisce la responsabilità decisionale del soggetto obbligato. Anche il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale resta confinato alla fase di supporto all'analisi, permanendo in capo alla persona fisica la valutazione conclusiva. La riforma si inserisce nel processo di armonizzazione avviato dal pacchetto AML (Regolamenti UE 2024/1624 e 2024/1620 e Direttiva UE 2024/1640), confermando il passaggio da una compliance meramente formale a un modello fondato su assetti organizzativi, accountability e tracciabilità delle decisioni».

Per **Sebastiano Liistro** di **Complegal** «al professionista è adesso richiesto un giudizio argomentato e cucito sul singolo cliente, evitando di segnalare a tappeto ogni operazione che intercetti un indicatore di anomalia. Il peso si sposta così sull'obbligo di spiegare. Un rischio elevato, un precedente, una notizia sfavorevole non innescano da soli il dovere di segnalare: rilevano solo se calati nell'operatività reale. E la valutazione va custodita pure quando è negativa: chi sceglie di non segnalare deve poter ricostruire, a poste-

riori, il perché. Ne deriva un onere di tracciamento a fini difensivi. Muta anche l'organizzazione dello studio. Va individuato un referente per le segnalazioni, accreditato sul portale Info-stat-UIF, con un compito che non può essere appaltato a consulenti esterni. La procedura formalizzata, semplicemente consigliata al professionista singolo, diventa vincolante per studi associati, associazioni e società tra professionisti. Software e algoritmi restano ammessi, intelligenza artificiale inclusa, ma con un confine chiaro: l'allarme del sistema è il punto di partenza, non l'approdo. Scelta e motivazione competono al professionista, che le trasferisce sul nuovo modello unificato».

Secondo **Federico Straziota**, partner di **Polis Avvocati** «la novità sistematica più rilevante è costituita dal concetto di «collaborazione attiva»: si tratta di un ripensamento radicale del ruolo dei soggetti obbligati nel sistema di prevenzione antiriciclaggio. Il baricentro del sistema si incentra sul processo decisionale che conduce alla segnalazione e sulla qualità del contributo informativo, abbandonando definitivamente la logica degli automatismi basati sulla presenza degli «indicatori di anomalia». La segnalazione di un'operazione sospetta deve essere sempre il risultato di un processo valutativo approfondito e strutturato, scoraggiando qualsiasi tipo di automatismo o approccio meramente cautelativo. Le nuove istruzioni UIF contengono un passaggio innovativo: «nel processo valutativo sono evitati automatismi e approcci cautelativi, per esempio fondati sul mero superamento di soglie quantitative minime, sulla ricezione di richieste di informa-



zioni o sui controlli delle autorità». La giurisprudenza aveva già riconosciuto tali principi, che ora vengono recepiti nelle istruzioni UIF (la S.C. aveva evidenziato che gli indicatori «hanno natura meramente indicativa» e «non costituiscono il necessario presupposto perché l'operazione debba essere segnalata», Cass. civ., sez. II, n. 28287/2025). Dunque, non è più sufficiente che un'operazione superi una soglia o che ricorra un «indicatore»: il destinatario deve valutare l'operazione. Ed infatti, la Sezione IV delle istruzioni UIF elenca per la prima volta in modo tassativo sei circostanze che di per sé non sono sufficienti a giustificare una segnalazione, coerentemente con la disposizione di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. 231/2007».

Per **Elisabetta Busuito**, founding partner e **Maria Elisa Porcaro**, di **Busuito Studio Legale**, dallo scorso 1° luglio «hanno iniziato a trovare applicazione le Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, adottate con Provvedimento UIF del 18 dicembre 2025, in attuazione degli artt. 6, comma 4, lett. d e 35, comma 3, del d.lgs. 231/2007. Esse hanno senz'altro il pregio di assegnare una maggiore preminenza e rilevanza al processo di valutazione che porta alla segnalazione di

operazione sospetta, segnalazione che non deve più limitarsi a descriverla, ma deve ricostruire in modo chiaro il percorso logico che ha portato al sospetto, evidenziando tutti gli elementi oggettivi e soggettivi rilevanti, sulla presupposta verifica, nei limiti del possibile, che le informazioni siano attendibili, corrette e aggiornate. Esse esaltano, altresì, la necessità del superamento di facili automatismi segnaletici e di approcci meramente cautelativi, oltre che l'importanza di un approccio risk based. In questo novellato contesto, a risultare rafforzato è, soprattutto, il ruolo della collaborazione attiva (ossia, l'insieme dei comportamenti e delle misure organizzative, procedurali, informatiche e di formazione adottate dal destinatario degli obblighi antiriciclaggio, proporzionalmente alla proprie caratteristiche e dimensioni, nonché alla natura dell'attività svolta, proprio al fine di adempiere all'obbligo di SOS), quale elemento centrale del vigente assetto, attraverso il rilievo assegnato alla tempestività ed alle garanzie di riservatezza, intesa, quest'ultima, quale presidio fondamentale per il buon funzionamento del sistema di prevenzione».

— © Riproduzione riservata — ■

> 14 settembre 2026 alle ore 0:00



La compliance antiriciclaggio diventa sempre più sostanziale